

## **COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
  - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 02 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
  - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE  
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL  
CONTRATTO**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

**PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a. Cognome e nome: **SUSANNA Cesare**
- b. Numero e data di iscrizione nel RUI: **n. B000137100**, data **26.03.2007**, sez. **B** in veste di responsabile dell'intermediazione assicurativa della **B.I.A. Srl**, iscritta nel RUI al **n. B000137108**, in data **26.03.2007**, sez. **B**
- c. Indirizzo della sede operativa/legale: **B.I.A. Srl, Viale Carso n. 12, 00195 Roma;**
- d. Tel. **06 37351000 / 06 3611940** – email: [biabrok@tin.it](mailto:biabrok@tin.it) – pec: [biabrok@utgpec.it](mailto:biabrok@utgpec.it)  
[www.biabrokers.com](http://www.biabrokers.com)
- e. Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta è IVASS, sul cui sito internet ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)), consultando il RUI, possono essere verificati gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario.

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. B.I.A. Srl agisce su incarico del cliente;
- b. I prodotti offerti sono emessi dall'impresa UniSalute Spa, Sede Legale Via Larga 8, Bologna (40138), Registro Imprese di Bologna, n. iscrizione IVASS 1.00084 – [unisalute@pec.unipol.it](mailto:unisalute@pec.unipol.it), per il tramite dell'Agenzia di Roma, via Fonteiana 2, Roma (00152), n. iscrizione Ivass A000156287, in virtù di un accordo di libera collaborazione sottoscritto tra B.I.A. Srl e l'Agenzia UniSalute.

Con riferimento al pagamento dei premi:

- B.I.A. Srl è autorizzata all'incasso ai sensi dell'Accordo sottoscritto da UniSalute, pertanto il pagamento del premio a B.I.A. Srl o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art.118 del CC.
- è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

L'attività di intermediazione svolta da B.I.A. Srl è remunerata con una commissione inclusa nel premio assicurativo.

#### Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi

- a. B.I.A. Srl non detiene partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione;
- b. alcuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera;

Con riguardo ai contratti proposti:

- a. l’intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, e la consulenza fornita è fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;
- b. non vi sono altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice.

#### Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L’attività di intermediazione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. Il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (e-mail [biabrok@tin.it](mailto:biabrok@tin.it)) o all’impresa, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario;
- c. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;
- d. Nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione (Via Yser 14, 00198 Roma – tel. 0685796537/0685796534), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui all’~~a-pa~~ precedente lettera a);
- e. B.I.A. Srl è autorizzata - in forza dell’accordo sottoscritto con l’impresa di cui intermedia il contratto (UniSalute SpA) - ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, con effetto liberatorio verso l’impresa e verso gli assicurati.

Roma, 20 aprile 2020

B.I.A. Srl  
Brokeraggio Italiano Assicurativo

